

Conciliatore Bancario Organismo di conciliazione bancaria

Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR

Iscritto al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

Regolamento di procedura per la conciliazione (ai sensi dell'art. 7 del d.m. 23 luglio 2004, n. 222)

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) decreto legislativo: il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
- b) decreto ministeriale: il decreto ministeriale n. 222 del 23 luglio 2004;
- c) Associazione: il "Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR", con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54;
- d) Organismo: l'organismo di conciliazione denominato "Organismo di conciliazione bancaria", costituito dall'Associazione ed iscritto nell'elenco di cui all'art. 38 del decreto legislativo;
- e) Regolamento: il presente Regolamento di procedura dell'Organismo, redatto ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo;
- f) controversie: le controversie in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria ed in materia bancaria e creditizia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo;
- g) conciliazione: la conciliazione delle controversie;
- h) parti: le parti del procedimento di conciliazione disciplinato dal Regolamento;
- i) conciliatore: lo specialista in tecniche di conciliazione delle controversie, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo e dal decreto ministeriale, selezionato dall'Associazione ed iscritto nell'elenco allegato al Regolamento;
- j) segreteria: la segreteria dell'Organismo;
- k) esperto: il soggetto nominato dal conciliatore per svolgere funzioni di consulenza nel corso del procedimento di conciliazione.

Articolo 2

(Ambito oggettivo)

- 1. Il Regolamento ha per oggetto la gestione, effettuata dai conciliatori, di procedure di conciliazione delle controversie.
- 2. Possono costituire oggetto di conciliazione disciplinate dal Regolamento anche le vertenze inerenti le materie di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, in generale, le materie attinenti ai rapporti fra banche e clientela relativi a depositi, fidi e servizi bancari, quando la composizione della vertenza è promossa dal cliente nei confronti della banca o viceversa.
- 3. Possono costituire oggetto di conciliazione disciplinate dal Regolamento anche le vertenze per la cui soluzione provvedimenti legislativi o amministrativi richiamino l'istituto della conciliazione.

Articolo 3

(Obblighi del conciliatore)

- 1. Il conciliatore deve eseguire personalmente la sua prestazione nel luogo indicato come propria residenza o come sede del proprio studio o in altro luogo da lui stesso indicato. Per singoli atti della procedura le parti e il conciliatore possono concordare un luogo diverso.
- 2. Al conciliatore ed agli esperti è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con i servizi svolti, ad eccezione di quelli strettamente inerenti ai servizi stessi, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

3. Per ciascuna controversia, prima di avviare il procedimento di conciliazione, il conciliatore designato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, conforme al modello allegato al presente Regolamento.

4. Il conciliatore deve informare immediatamente l'Associazione - e, ove questa lo richieda, anche le parti - delle vicende soggettive che possono avere rilevanza in relazione all'attività di conciliazione e in relazione ai requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera.

5. La procedura deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla data della prima riunione. Se nel corso del tentativo di conciliazione viene comunicata e/o l'Associazione accerta - anche in presenza della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 3 - la mancanza o il venir meno di un requisito di imparzialità del conciliatore incaricato, l'Associazione stessa nomina un nuovo conciliatore e inizia una nuova procedura.

6. Fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 5 e all'art. 4, il conciliatore ha l'obbligo di portare a termine le procedure di conciliazione che gli sono state assegnate, in caso di comprovato inadempimento del conciliatore l'Associazione nomina un nuovo conciliatore e inizia una nuova procedura.

7. Ogni qualvolta l'Associazione nomina un nuovo conciliatore per una controversia già instaurata, inizia una nuova procedura che non comporta aggravio di spese per le parti. La prima riunione deve essere convocata dal nuovo conciliatore entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data della nomina e la procedura deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla data della prima riunione tenuta con il nuovo conciliatore.

Articolo 4

(Decadenza e incompatibilità del conciliatore)

1. La qualifica di conciliatore dell'Associazione si perde:

1) qualora vengano meno i requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità di cui all'art. 4, comma 4, del d.m. 23 luglio 2004, n. 222;

2) per violazioni dei doveri posti a carico del conciliatore dalla legge, dai regolamenti, da codici deontologici o dal Regolamento;

3) in presenza della situazione di incompatibilità dovuta alla qualifica di giudice di pace ai sensi della previsione di cui all'art. 7, comma 3, del d.m. 23 luglio 2004, n. 222.

L'Associazione delibera la cancellazione del conciliatore dall'elenco gestito dall'Associazione stessa, nel caso di perdita della qualifica di conciliatore, ovvero qualora ne faccia richiesta il conciliatore medesimo.

2. Ove si verificano le ipotesi *sub* 1), 2), 3) del comma 1, il Presidente dell'Associazione, appena è venuto a conoscenza della causa di decadenza, dichiara decaduto il conciliatore. Nel caso in cui, all'atto della dichiarazione di decadenza del conciliatore sussistano conciliazioni in corso assegnate a detto conciliatore, l'Associazione nomina un nuovo conciliatore che dà inizio ad una nuova procedura.

3. Nel caso in cui il conciliatore richieda la cancellazione dall'elenco, deve portare a termine le conciliazioni in corso; in caso di inadempimento l'Associazione nomina un nuovo conciliatore che dà inizio ad una nuova procedura

Articolo 5

(Obblighi di riservatezza – Art.40 del decreto legislativo)

1. Il procedimento di conciliazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

Nell'istanza di conciliazione e nell'atto di adesione di cui all'articolo 6, ciascuna parte è tenuta a dichiarare espressamente l'impegno a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo.

2. Fatta eccezione dei casi previsti dall'articolo 8 e dall'articolo 7, comma 2, non può essere effettuata alcuna verbalizzazione o registrazione di quanto dichiarato nel corso dello stesso dalle parti, dal conciliatore, o da chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di conciliazione.

3. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento di cui all'articolo 6, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

4. Le parti, il conciliatore e chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di conciliazione si impegnano a non divulgare in giudizio ovvero a terzi i fatti e le informazioni apprese durante il procedimento.

5. Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di conciliazione, a testimoniare in merito ai fatti e alle circostanze di cui essi sono venuti a conoscenza in occasione del procedimento, nel corso del giudizio che venga promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio.

6. Fatta eccezione dei verbali previsti all'articolo 8, comma 5, ciascuna parte si impegna a non produrre nel corso del giudizio che venga promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio, gli atti e i documenti esibiti dall'altra parte nel corso della procedura e dei quali non aveva la disponibilità.

Articolo 6

(Istanza di conciliazione e adesione)

1. L'istanza di conciliazione è rivolta all'Organismo da una o più parti interessate alla controversia.

2. L'istanza di conciliazione contiene:

a) le generalità e i recapiti dell'istante, compresi quelli telefonici e quelli eventuali di posta elettronica;

b) la descrizione della controversia e i recapiti delle altre parti compresi quelli telefonici e quelli eventuali di posta elettronica;

c) il valore attribuito alla controversia;

d) memorie (di cui almeno una sintetica, riepilogativa della controversia) e documenti ritenuti utili per la comprensione della controversia;

e) documento comprovante il versamento delle spese di avvio del procedimento;

f) la dichiarazione di accettazione del Regolamento e l'espreso impegno di ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti nell'articolo 5.

3. L'istanza può essere redatta dalla parte o da un soggetto da costei delegato, ma deve essere comunque sottoscritta anche dalla parte istante.

4. Ricevuta l'istanza, l'Organismo entro 5 giorni lavorativi ne dà *comunicazione* alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, indirizzandola ai recapiti indicati dall'istante nell'istanza di conciliazione e rendendo noto il termine per l'adesione di cui al comma 6, nonché la misura delle spese da corrispondere ai sensi dell'articolo 10. L'Associazione nomina il conciliatore che fissa la data della prima riunione che si deve tenere entro 20 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui detta *comunicazione* perviene al destinatario o all'ultimo dei destinatari.

5. Dal momento in cui la *comunicazione* di cui al comma 4 viene ricevuta, si producono gli effetti della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo.

6. Se la conciliazione non è resa obbligatoria dalla previsione di una clausola di conciliazione, l'adesione al tentativo di conciliazione avviene mediante invio di una comunicazione all'Organismo contenente anche l'attestazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, eventuali memorie, nonché la dichiarazione di accettazione del Regolamento e l'espreso impegno di ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti nell'art. 5. L'invio della comunicazione va effettuato entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della *comunicazione* di cui al comma 4.

7. Nel caso in cui l'istanza sia presentata congiuntamente dalle parti, l'Associazione nomina il conciliatore eventualmente scelto dalle stesse; in assenza di tale scelta l'Associazione lo nomina autonomamente. Il conciliatore fissa la data della prima riunione che si deve tenere entro 15 giorni

lavorativi dalla data in cui l'Organismo ha ricevuto l'istanza. Da quest'ultima data si producono gli effetti di cui al comma 5.

8. Nella comunicazione con la quale il conciliatore fissa la data della prima riunione, rende altresì noto alle parti se l'oggetto della controversia non rientri tra le materie richiamate dall'articolo 38 del decreto legislativo o dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 2. Le parti comunicano al conciliatore se intendono o meno procedere al tentativo di conciliazione; in caso di assenso, le parti – nella prima riunione – sottoscrivono un documento attestante la conoscenza che la conciliazione non potrà produrre gli effetti di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo. In mancanza di assenso delle parti il procedimento si estingue.

9. Gli effetti della domanda giudiziale di cui ai commi 5 e 7 non si producono per le vertenze di cui al comma 2 dell'articolo 2; per quelli attinenti alle vertenze di cui al comma 3 dell'articolo 2 si fa rinvio alle previsioni dei relativi provvedimenti.

Articolo 7

(Procedura di conciliazione)

1. Nella prima riunione il conciliatore invita le parti a chiarire le proprie posizioni, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo. Le parti possono farsi assistere nel procedimento da persone di loro fiducia e presentare memorie e documenti. Inoltre, le parti possono farsi rappresentare da un procuratore speciale al quale siano stati conferiti i necessari poteri per transigere e conciliare.

2. Se una delle parti convocate non è presente alla prima riunione, il conciliatore provvede ad una seconda convocazione; in caso di nuova mancata comparizione il conciliatore dichiara conclusa la procedura e ne dà atto in apposito verbale.

3. Il conciliatore conduce gli incontri senza formalità di procedura e senza verbalizzazione, sentendo le parti separatamente ed in contraddittorio tra di loro, con lo scopo di chiarire in via preliminare i termini della controversia e provocare l'emersione dei punti di accordo tra le parti. Se del caso dispone, con l'accordo delle parti ed a loro spese, l'intervento di esperti.

4. Se nel corso della procedura il conciliatore rappresenta la necessità del supporto di altri conciliatori (collegio di conciliatori), l'Associazione ne nomina uno o più in funzione della complessità della materia. In ogni caso, la procedura deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla data della prima riunione.

5. Le comunicazioni relative alla procedura di conciliazione sono validamente effettuate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione, ovvero, per quelle trasmesse al conciliatore, mediante consegna a mano presso la residenza o lo studio professionale dello stesso o il luogo indicato dal medesimo conciliatore.

Articolo 8

(Esiti della procedura di conciliazione)

1. Se le parti raggiungono un accordo, il conciliatore redige processo verbale che, tramite l'Organismo, viene trasmesso senza ritardo al responsabile del registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia.

2. Ove le parti non raggiungano spontaneamente un accordo, il conciliatore, se esse lo richiedono, formula una propria proposta di accordo. Qualora la proposta venga accolta dalle parti, si applica quanto disposto dal comma 1.

3. Ove le parti non accolgano la proposta del conciliatore, questi ne dà atto con apposito verbale. Ove, pur non accogliendo la proposta del conciliatore, ciascuna delle parti indichi, rispetto ad essa, le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare, di tali posizioni il conciliatore dà atto nel verbale di fallita conciliazione.

4. In caso di fallita conciliazione è redatto apposito verbale in più copie che, sottoscritte dalle parti e dal conciliatore, vengono consegnate a ciascuna parte.

5. A conclusione del procedimento tutta la documentazione, compresi i verbali di conciliazione o di fallita conciliazione, è trasmessa dal conciliatore alla segreteria.

L'Organismo rilascia copia dei verbali di conciliazione o, all'occorrenza, di fallita conciliazione, sottoscritti dal conciliatore e dalle parti, alle parti che la richiedano.

Articolo 9

(Valore della controversia)

1. Ai fini della determinazione delle indennità a carico delle parti, qualora il valore indicato dall'istante sia notevolmente divergente da quello asserito dalla controparte, ovvero sia indeterminato o indeterminabile, l'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Articolo 10

(Indennità a carico delle parti)

1. L'indennità deve essere corrisposta all'Associazione. Essa si compone delle spese di avvio del procedimento e delle spese di conciliazione, nelle quali è compreso altresì l'onorario del conciliatore. Le spese di conciliazione non variano nel caso in cui il procedimento prosegue a cura di un collegio di conciliatori.

2. L'importo delle spese di avvio del procedimento deve essere versato dalla parte istante all'atto della presentazione della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura in occasione dell'invio della comunicazione di cui all'art. 6, comma 6. Dette spese non sono dovute ove l'istanza sia presentata congiuntamente.

3. Un importo pari almeno alla metà delle spese di conciliazione deve essere corrisposto da tutte le parti, antecedentemente alla prima riunione. Ove detto importo non sia stato corrisposto anche da una sola delle parti, il conciliatore dichiara la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento entro 5 giorni lavorativi, il procedimento è immediatamente riassunto dal conciliatore. Ove nessuna parte provveda al pagamento nel termine previsto, il conciliatore dichiara estinto il procedimento.

L'omesso pagamento, ad opera di una delle parti, delle spese di avvio e/o di quelle di conciliazione nel richiamato termine di 5 giorni, è considerato quale mancata adesione di detta parte all'esperimento del tentativo di conciliazione. Se il procedimento non prosegue per mancata adesione della controparte, la parte adempiente non è tenuta alla corresponsione di ulteriori spese rispetto a quanto già corrisposto.

4. Ove abbia avuto corso la prima riunione del procedimento, l'altra metà delle spese di conciliazione - da corrispondere nei 5 giorni lavorativi successivi alla prima riunione - è dovuta in solido da ciascuna parte; nel caso di inadempimento di una o più parti, quella adempiente è tenuta a corrispondere quanto dovuto dalle controparti prima della redazione del verbale di conciliazione o di fallita conciliazione, pena l'estinzione del procedimento.

5. La misura delle indennità è indicata nell'allegato al presente Regolamento che costituisce parte integrante dello stesso.

6. I pagamenti di cui al presente articolo vengono effettuati mediante versamenti sul conto corrente bancario o sul conto corrente postale intestati all'Associazione. Essi sono dovuti ancorché le parti non abbiano raggiunto l'accordo o non abbiano accolto la proposta di conciliazione avanzata dal conciliatore a norma dell'articolo 8.

Articolo 11

(Diritto di accesso agli atti del procedimento)

1. Esaurito il procedimento, le parti interessate hanno diritto di accesso a proprie spese ai relativi atti, accesso da esercitarsi esclusivamente nei confronti dell'Associazione. Il diritto di accesso non può essere esercitato dopo il terzo anno dalla conclusione del procedimento e non ricomprende eventuali comunicazioni riservate al solo conciliatore, tali espressamente qualificate dalle parti.

2. I dati comunque raccolti, i documenti e i materiali dei procedimenti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 12

(Cancellazione d'ufficio dal registro degli organismi di conciliazione)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto ministeriale, in caso di cancellazione dell'Organismo dal registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, le conciliazioni in corso alla data di detta cancellazione vengono dichiarate improcedibili con atto del conciliatore incaricato, che lo stesso trasmette all'Organismo e in copia alle parti.

Articolo 13

(Sospensione dei termini procedurali)

1. Il decorso dei termini procedurali previsti nel Regolamento è sospeso dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno, e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo
2. E' facoltà del conciliatore, se tutte le parti sono d'accordo, derogare le previsioni di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui l'istanza di conciliazione sia stata presentata in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo, il conciliatore deve concludere la procedura di conciliazione entro il termine di 6 mesi indicato dalla richiamata disposizione.

Allegato

(art. 3, comma 3)

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA'

Il sottoscritto (nome e cognome), iscritto nell'elenco dei conciliatori del "Conciliatore bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", incaricato di favorire la composizione della controversia in essere tra le seguenti parti:

- estremi della (o delle) parte istante
- estremi della (o delle) controparte

DICHIARA

1) di non avere con alcuna delle parti rapporti di coniugio, di parentela e di affinità in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale sino al terzo grado incluso;

2) di non avere e di non avere avuto nei precedenti due anni rapporti di lavoro, dipendente e non, con alcuna delle parti, che possano avere rilevanza e/o influenza alcuna sulla propria prestazione conciliativa;

3) di voler svolgere con assoluta imparzialità il compito affidatogli al solo fine di gestire, sotto l'osservanza degli obblighi di legge, il tentativo di conciliazione della controversia.

In fede.

(data).....

(firma).....

Allegato

(art. 10, comma 5)

INDENNITA'

Le indennità si compongono delle spese di avvio del procedimento e delle spese di conciliazione.

1) Spese di avvio del procedimento: Euro 30 per ciascuna parte. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti presentino l'istanza di conciliazione congiunta.

2) Spese di conciliazione: ciascuna parte deve corrispondere gli importi indicati nella tabella, aumentati delle eventuali maggiorazioni previste:

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 5.000 Euro 200

da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 300

da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 450

da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 700

da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000

da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 4.000

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 6.000

Oltre Euro 5.000.000 Euro 10.000

Alla tabella vanno applicate le seguenti maggiorazioni:

a) l'importo delle spese di conciliazione per ciascuno scaglione di riferimento può essere aumentato in misura non superiore al 5%, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) nel caso in cui, per un'identica controversia, una parte rappresenti più soggetti, la tariffa viene aumentata del 20% per i primi 10 soggetti rappresentati e del 10% per i successivi 5;

c) nell'ipotesi in cui una parte rappresenti - per un'unica tipologia di controversia - una pluralità di soggetti di numero superiore alla previsione di cui alla lettera b), la maggiorazione dell'indennità dovrà essere concordata caso per caso.

ALL' "ORGANISMO DI CONCILIAZIONE BANCARIA"

Organismo di conciliazione istituito dal "Conciliatore Bancario"

via delle Botteghe Oscure 54 – 00186 Roma

Iscritto al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
a norma dell'art. 38 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5

ISTANZA DI CONCILIAZIONE (Ricorrente unico)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il

residente in _____ prov. _____, via/piazza

CAP _____, tel. _____ cell. _____ fax _____ e-mail

_____ Cod. fisc. _____ P. IVA _____,

qualifica _____

in qualità di

__ persona fisica

__ rappresentante dell'impresa/società/ente _____

_____ sede/succursale n. _____ sita in _____

via/piazza

_____ CAP _____ tel. _____ cell.

_____ fax _____ e-mail

_____ Cod.

fisc. _____ P. IVA _____ munito dei necessari poteri

rappresentativi in virtù di procura conferita da _____ in data

_____, ovvero

di delibera del _____ in data _____

Rappresentato/assistito da₁

__ difensore con specifica procura: nome _____ cognome

_____ domicilio _____ /studio _____ in

_____,

prov. _____ via/piazza _____ CAP _____, tel.

_____ cell.

_____ fax _____ e-mail _____

__ altro (specificare) _____

nome _____ cognome

domicilio/sede/studio in _____, prov. _____ via/piazza

_____ CAP _____, tel. _____ fax _____ e-mail

CHIEDE DI AVVIARE UNA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE NEI RIGUARDI

__ di₂ _____ con riferimento a controversia relativa

a rapporti in essere presso la succursale n. _____ di

_____ provincia

_____ indirizzo _____ tel.

_____ fax

_____ e-mail _____

__ del/la Signor/a _____ residente in

_____ via/piazza _____

CAP

_____ Cod. fisc. _____ P.IVA _____

tel.

_____ cell. _____ fax _____ e-mail

__ dell'impresa/società/ente _____ sede in
_____ provincia _____ via/piazza
_____ CAP _____ tel. _____ fax

NOTE

1 Da compilare solo nel caso in cui il ricorrente intenda farsi rappresentare o accompagnare durante la procedura di conciliazione.

2 Indicare la denominazione della Banca o di altro intermediario finanziario.

Reg 53 01 Conciliatore Bancario ADR

e-mail _____ Cod. _____ fisc. _____
_____ P. IVA _____

__ altra parte della controversia _____

__ altra parte della controversia _____

__ altra parte della controversia _____

CONTROVERSIA

A) Il rapporto oggetto della controversia è instaurato
a _____ prov. _____ della
B) Breve descrizione della controversia

VALORE INDICATIVO ATTRIBUITO ALLA CONTROVERSIA Euro _____

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto/acquisito copia del Regolamento di procedura per la conciliazione con l'allegata tabella delle indennità da corrispondere, disponibile anche sul sito internet www.conciliatorebancario.it, e pertanto dichiara di ben conoscerlo e di accettarne integralmente e senza riserve il contenuto.

Al riguardo, il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare gli obblighi di riservatezza posti dalla legge e dal Regolamento di procedura a carico di tutti i soggetti partecipanti alla conciliazione e, in particolare, si impegna a non divulgare in giudizio o a terzi i fatti e le informazioni apprese durante il procedimento, nonché ad astenersi dal chiamare – nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione o di qualsiasi altro giudizio – il conciliatore, ovvero chiunque abbia partecipato a qualsiasi titolo al procedimento di conciliazione, a testimoniare intorno ai fatti e alle circostanze di cui essi sono venuti a conoscenza in occasione del procedimento stesso.

Il/la sottoscritto/a prende inoltre atto delle seguenti circostanze:

a. che la procedura di conciliazione può essere avviata o proseguita solo se sono stati effettuati i pagamenti delle indennità previste dal Regolamento di procedura, nei termini e alle condizioni di cui allo stesso Regolamento;

b. che, nel caso in cui il conciliatore comunichi nell'incontro preliminare che l'oggetto della controversia non rientra fra le materie richiamate dall'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 o fra altre materie per le quali disposizioni di leggi vigenti prevedano procedure di conciliazione con gli effetti di cui agli artt. 39 e 40 del citato decreto legislativo, il procedimento può proseguire solo dopo la sottoscrizione, apposta da ognuna delle parti, di un documento attestante la conoscenza che la conciliazione non potrà produrre gli effetti di cui ai richiamati artt. 39 e 40;

c. che - con esclusione dell'ipotesi in cui l'oggetto della controversia riguardi le materie di cui alla precedente lett. b. - dal momento della comunicazione della presente domanda alle altre parti, a cura dell'Organismo di conciliazione e con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, si producono gli effetti di cui all'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 5/2003;

d. che il conciliatore è scelto dall'Organismo o dalle parti della conciliazione, secondo la procedura di seguito descritta. L'Organismo fornisce alle parti una lista di almeno tre nominativi di conciliatori ritenuti idonei a svolgere la funzione, in relazione alla disponibilità degli stessi. Ciascuna parte classifica i candidati indicati dall'Organismo dal primo all'ultimo in ordine di preferenza e il conciliatore è nominato dall'Organismo sulla base della somma delle preferenze espresse. In caso di parità di punteggio, il conciliatore è nominato dall'Organismo;

e. che la procedura di conciliazione si svolgerà nel luogo indicato dal conciliatore, ovvero nel luogo stabilito di comune accordo dal conciliatore e dalle parti;

f. che l'Organismo di conciliazione cui è rivolta la presente domanda può, per finalità esclusivamente statistiche, di ricerca e di studio, acquisire, conservare, trattare, direttamente e/o per il tramite di propri incaricati cui sono trasmessi, i dati e le informazioni relativi alle controversie e alle questioni trattate, purché in forma rigorosamente anonima e tale per cui non sia in alcun modo possibile risalire alla identità delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione; al riguardo il/la sottoscritto/a dichiara che nulla osta a tale iniziativa.

Si allegano i seguenti documenti e/o memorie

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Si allega documento comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio della procedura di conciliazione (per gli estremi del pagamento cfr. le istruzioni in calce al presente modulo).

__ Si allega/no documento/i giustificativo/i dei poteri rappresentativi

_____, _____ Firma dell'istante⁴ _____

Firma del rappresentante⁵ _____

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati al "Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR" (in breve: Associazione) in qualità di ente istitutivo dell'organismo di conciliazione denominato "Organismo di conciliazione bancaria",

acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario per la gestione della presente domanda e per l'espletamento della procedura di conciliazione. Il sottoscritto inoltre, all'atto del conferimento dei dati, si dichiara debitamente informato, anche per il tramite dell'apposita informativa consultata nel sito internet www.conciliatorebancario.it, di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003 anche con riguardo ai diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'art. 7 circa il trattamento dei dati, cui espressamente acconsente. Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione, con sede in Roma via delle Botteghe Oscure 54, in persona del suo legale rappresentante p.t. avv. Corrado Conti; responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale dell'Associazione.

_____, _____ Firma dell'istante _____
Firma del rappresentante6 _____

NOTE

3 In caso di mancata o incompleta espressione delle preferenze di una parte, l'ordine di preferenza riferito a questa parte è sorteggiato dall'Organismo. In caso di mancata espressione delle preferenze di tutte le parti, il conciliatore è nominato dall'Organismo.

4 La firma è obbligatoria.

5 La firma è eventuale ed è riferita al soggetto che rappresenti o accompagni la parte durante la procedura di conciliazione.

6 La firma è eventuale ed è riferita al soggetto che rappresenti o accompagni la parte durante la procedura di conciliazione.

ISTRUZIONI PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

1. Contattare preventivamente la/le controparte/i per tentare di pervenire a una istanza di conciliazione congiunta: in tal caso, infatti, non dovranno essere corrisposte le spese di avvio della procedura di conciliazione. Se l'istanza è congiunta, occorre compilare lo specifico modulo "Istanza congiunta di conciliazione".

2. Acquisire e indicare i dati utili a contattare la/le controparte/i: ciò consente l'avvio della procedura di conciliazione. In assenza di tali dati, l'Organismo non può procedere.

3. Compilare il modulo in ogni sua parte. Non va dimenticata l'indicazione del luogo in cui è instaurato il rapporto oggetto di controversia. Se si perviene all'istanza di conciliazione congiunta o, comunque, all'individuazione, di comune accordo, di un conciliatore, può essere scelto qualsiasi nominativo di conciliatore inserito nell'Elenco tenuto dal Conciliatore Bancario, a prescindere dal luogo in cui è instaurato il rapporto oggetto della controversia. Occorre tuttavia tenere in particolare considerazione che, di norma, gli incontri di conciliazione si svolgeranno presso lo studio del conciliatore, o in altro luogo da questi indicato.

4. Se l'istanza non è presentata congiuntamente con le altre parti, l'istante deve allegare il documento comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio della procedura di conciliazione, pari a Euro 30,00 (trenta/00). Il pagamento deve essere eseguito prima di inoltrare la presente istanza di conciliazione, effettuando un versamento sul c/c intestato a Conciliatore Bancario, n. 10865930 presso la Banca di Roma, Ag. n. 112 (corso Vittorio Emanuele II, 50 Roma 00186) cod. ABI 03002, CAB 03256, CIN Q, Iban IT70Q0300203256000010865930, B.I.C. BROMITR1112. Il documento (anche in copia) comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio della procedura deve essere allegato alla presente istanza. In caso contrario, la procedura non potrà essere avviata. Nessun pagamento può essere effettuato direttamente al conciliatore.

5. La presente istanza, compilata in ogni sua parte, sottoscritta in originale e completa della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio della conciliazione, deve essere inviata al "Conciliatore Bancario", via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma. Fermo restando l'onere della spedizione, l'istante può anticipare l'invio per e-mail al seguente indirizzo: **associazione@conciliatorebancario.it**